

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 475 DEL 21/03/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E KOS CARE S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN BRANCHE DIVERSE. DURATA DALL'01/01/2024 AL 31/12/2025. RITORNO DELIBERATIVO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 491/24

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con deliberazione n. 44 del 18/01/2024 l’Azienda U.L.SS. 8 Berica ha approvato la convenzione con Kos Care S.r.l., con sede a Milano, via Ciovassino, 1 C.F. 02058910874, P.I. 10674520159 per l’esecuzione di prestazioni sanitarie diverse nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica dall’ 01/01/2024 al 31/12/2025.

Nelle more della sottoscrizione dell’accordo da parte di Kos Care S.r.l., con Decreto n. 21 del 29 febbraio 2024, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto nominava il nuovo Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. 8 Berica.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario aggiornare il testo della Convenzione approvata con la delibera di cui sopra con il nominativo del nuovo legale rappresentante e firmatario, secondo quanto previsto nel disciplinare allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, il nuovo testo di Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e Kos Care S.r.l. per l’esecuzione di prestazioni sanitarie diverse nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia e Istologia Patologica a valere per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2025, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere ad una nuova sottoscrizione accordo corretto di cui al precedente capoverso;
3. di confermare integralmente le previsioni di ricavo e l’indicazione del conto di imputazione delle medesime indicate nella deliberazione n. 44 del 18/01/2024;
4. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN BRANCHE

DIVERSE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Rodolfi, 37 - partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Patrizia Simionato,

E

Kos Care S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede legale a Milano, Via Durini, 9 e sede operativa a Arcugnano (VI) in Via Costocolonna n. 6 - partita IVA n. 01148190547, nella persona del legale rappresentante Stefano Maria Garelli

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 341 del 17/02/2021 l'U.L.SS. concludeva con la Struttura Villa Margherita S.r.l. un accordo avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore di pazienti della Struttura, tra l'altro, di indagini diagnostiche diverse nelle seguenti branche: Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica.
- la Struttura è stata fusa, per incorporazione della società Kos Care S.r.l. con decorrenza dall'1/11/2022;
- la Struttura Kos Care S.r.l., al fine di ottemperare a specifiche necessità inerenti le attività di diagnosi e cura dei pazienti ivi ricoverati, con nota del 29/11/2023, ha chiesto il rinnovo biennale del rapporto di collaborazione con l'U.L.SS. in scadenza il 31/12/2023 a favore dei propri utenti;

	- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei Direttori delle Unità Operative	
	Complesse di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina	
	Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica interessate e coinvolte dal	
	rapporto di collaborazione e che svolgeranno le prestazioni con le modalità	
	previste nel presente accordo e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali;	
	- la Struttura prende atto ed accetta che le tariffe previste nel documento	
	allegato alla presente convenzione saranno ricalcolate a seguito dell'entrata	
	in vigore dei provvedimenti della Regione Veneto che definiranno, a partire	
	dal 1° aprile 2024, le tariffe del Nomenclatore Regionale dell'assistenza	
	specialistica ambulatoriale	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto	
	L'U.L.SS. si impegna a garantire, per i pazienti ricoverati presso la Struttura,	
	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazioni di Anatomia Patologica e esami isto-patologici al congelatore 	
	(criostati) previo accordo con l'Unità Operativa Complessa interessata;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esami di diagnostica di laboratorio da effettuarsi dalle ore 14.00 alle ore 	
	8.00 del giorno successivo e comunque entro 24 ore dalla richiesta;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esami di diagnostica per immagini non invasiva secondo tempi e liste 	
	d'attesa delle Unità Operative Complesse A.U.L.SS. n.8 interessate;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazioni di medicina necroscopica; 	
	La tipologia delle prestazioni di diagnostica di laboratorio è quella prevista dalla	
	Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio dell'U.L.SS. (disponibile sul sito	

internet istituzionale www.aulss8.veneto.it). Le rimanenti tipologie di esami e prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle previste per le prestazioni specialistiche ambulatoriali dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP).

- la Struttura prende atto ed accetta che le tariffe previste nel sopraccitato Nomenclatore Tariffario Regionale saranno ricalcolate a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti della Regione Veneto che definiranno a partire dal 1° gennaio 2024 le tariffe del Nomenclatore Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale.

Art. 2 – Materiali

Il materiale necessario per la raccolta ed il trasporto dei campioni (provette, aghi e contenitori vari) sono a carico della Struttura.

Rapporti economici

La Struttura si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le tariffe previste, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP), aumentate per le branche di Laboratorio, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica come segue:

- per gli esami di diagnostica di laboratorio, del 30%;
- per gli esami di diagnostica per immagini non invasiva, del 20%.

Per il singolo esame isto-patologico al congelatore (criostato) la tariffa è di € 500,00.

Per le prestazioni di medicina necroscopica, trovano applicazione le Tariffe di cui alla deliberazione n. 908 del 12/06/2019 e di cui all'allegato A.

Art. 3 - Modalità di pagamento

L'U.L.SS., sulla scorta delle prestazioni erogate, emetterà regolare fattura nei

confronti della Struttura che provvederà al pagamento entro la scadenza indicata

sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A,

IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Art. 4 - Adempimenti privacy e nomina Responsabile di trattamento

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

il Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.

La Struttura nomina l'U.L.SS. "Responsabile del trattamento dei dati".

L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna a trattare le categorie particolari

di dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente

accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del

presente accordo e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel

continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito

all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del

trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e

sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non

superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, la Struttura, gli obblighi di

informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole

fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli

articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati

l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali

vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 - Responsabilità

	La Struttura, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del	
	presente accordo, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri	
	derivanti dall'attività oggetto del presente accordo ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	cc.	
	L'U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed i pazienti.	
	Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra	
	U.L.S.S. e la Struttura in relazione alle obbligazioni verso terzi. L'U.L.SS.,	
	nell'ambito e nei limiti previsti dal modello regionale di gestione dei sinistri di cui	
	alla DGRV 573/2011 <i>“Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte</i>	
	<i>delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto, dei sinistri di</i>	
	<i>responsabilità civile verso terzi”</i> e ss.mm.ii, risponde esclusivamente dei danni	
	provocati nell'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo, fatta salva	
	l'azione di rivalsa nel caso in cui sia accertata una responsabilità per colpa grave in	
	capo all'operatore.	
	La Struttura garantisce all'U.L.SS. idonea copertura per sinistro o serie di sinistri	
	provocati dai propri dipendenti e collaboratori ai pazienti ricoverati presso Struttura	
	e temporaneamente presenti presso le strutture dell'U.L.SS. per le prestazioni di cui	
	all'articolo 1 del presente accordo.	
	Art. 6 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2025 per l'esecuzione delle	
	prestazioni sopra individuate nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia,	
	Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica e Medicina Necroscopica.	
	Il presente accordo potrà formare oggetto di modifica in conseguenza a modifiche di	
	natura normativa che interverranno a livello regionale o nazionale. Potrà essere	
	rinnovato previo consenso scritto tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.	

Art. 7 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Art. 8 – Controversie e Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è parzialmente esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Vicenza,

per Kos Care S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

Il legale rappresentante

IL DIRETTORE GENERALE

(Stefano Maria Garelli)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____

per Kos Care S.r.l.

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

Il legale rappresentante

IL DIRETTORE GENERALE

(Stefano Maria Garelli)

(Patrizia Simionato)